

DIDATTICA A DISTANZA

alla luce della nota Ministeriale n. 388/2020

e della

**Nota istituzionale del Presidente del
Garante, Antonello Soro, alla Signora
Ministro dell'Istruzione, al Signor
Ministro dell'Università e della
ricerca e alla Signora Ministro per le
pari opportunità e la famiglia in tema
di didattica a distanza**

Documento redatto dal Dott. Massimo Zampetti, D.P.O. di Istituti Scolastici

1. Nota Ministeriale n. 388/2020

Per quanto concerne la Privacy e la tutela dei dati personali la nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 ha delineato un intero paragrafo descrivendo le linee guida da adottare da parte di tutte le scuole:

La questione privacy

Occorre subito precisare che le **istituzioni scolastiche** non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell'iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità virtuale e non nell'ambiente fisico della classe.

Le istituzioni scolastiche sono invece tenute, **qualora non lo abbiano già fatto**, ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e:

1. a garantire che i dati personali **siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime**, che siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che essi siano **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
2. a stipulare contratti o **atti di individuazione del responsabile esterno del trattamento** ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, che per conto delle stesse tratta i dati personali necessari per l'attivazione della modalità didattica a distanza;
3. a sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a **valutazione di impatto** ai sensi dell'articolo 35 del regolamento.

1.a Informativa Didattica a distanza

Per quanto concerne il **primo punto** si Avvisano tutti gli Istituti scolastici che ho previsto un'**informativa dedicata** per la formazione a distanza dove vengono evidenziate sia le finalità di trattamento, sia i tempi di conservazione del dato personale, così come tutti gli elementi essenziali di un'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR fino all'indicazione soggettiva dei **software** utilizzati per l'effettiva formazione digitale a distanza con gli alunni delle classi.

La suddetta informativa deve essere inviata a tutti i genitori chiedendo che ne venga apposta la **PRESA VISIONE** anche tramite il registro elettronico, oppure tramite la creazione di un modulo GOOGLE. Per chi non avesse nessuna di queste possibilità attive a causa dell'utenza poco digitale, può chiedere che rispondano alla circolare tramite email allegando il proprio documento d'identità.

Per quanto riguarda la scelta dei software utilizzati il Ministero ha già indicato i consigliati tramite la pubblicazione del link:

- <https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html>

Gli Istituti scolastici ovviamente **potranno utilizzare i software che preferiscono** a condizione che gli interessati, cioè i genitori, vengano informati prontamente tramite un'informativa specializzata che indichi come il software di riferimento rispetti le linee guida Europee in materia di Privacy ai sensi del GDPR n. 679/16 semplicemente indicando il link della loro rispettiva Privacy Policy.

Esempio: https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html

1.b Atti di individuazione del responsabile esterno del trattamento

Per quanto concerne il **secondo punto** si avvisano tutti gli Istituti scolastici che i software scelti dovranno essere nominati Responsabili esterni del trattamento.

L'applicazione GSUITE di GOOGLE, al momento della sottoscrizione del contratto con l'Istituto Scolastico, inserisce un paragrafo dedicato all'art. 28 del GDPR autonominandosi **Responsabile esterno del trattamento**.

In particolare:

- per tutte quelle scuole che usufruiscono delle sue funzioni non sarà necessario alcun Atti di individuazione a seguito del contratto. (es. come, al contrario, accade sempre con il software del registro elettronico)
- per le scuole invece che si sono affidate a piattaforme terze come Zoom, Skype, EdModo, WeSchool, Matic, InDIRE, ecc. dovranno inviare il modulo di Responsabile esterno del trattamento chiedendo che venga firmato e restituito in quanto il Titolare del trattamento deve individuare *ex lege* tutti i fornitori che trattano e/o gestiscono dati personali per suo conto.

1.c Valutazione d'Impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR

Per tutti gli Istituti Scolastici la Valutazione d'Impatto (DPIA Data Protection Impact Assessment) la **effettueremo e la aggiorneremo** contemplando anche la matrice (rischio con colore specifico) sia per la didattica a distanza sia per lo smart working.

In particolare però, Il **GDPR** NON contempla situazioni del genere e non prevede misure particolari per il lavoratore che maneggia le informazioni aziendali fuori dalla sede del datore di lavoro. La normativa si limita ad affermare che:

- la scelta dei sistemi di sicurezza **deve essere commisurata all'entità dei rischi e alla natura dei dati trattati**.

La scuola e il lavoratore dipendente dovranno di conseguenza adottare **sistemi di sicurezza** atti a prevenire che altri possano accedere alle informazioni di cui il dipendente è in possesso, anche in caso di furto dei dispositivi.

In base all'approccio basato sul rischio ed alle misure di *accountability* introdotti dal GDPR, se si procedesse ad **un'attenta valutazione** (DPIA) sui trattamenti in ambiente didattica a distanza e/o smart working "implementato per emergenza", da intendersi come possibili impatti negativi sui diritti e le libertà degli interessati, sarebbe alquanto improbabile far risultare una matrice di rischio bassa o medio bassa, soprattutto ove non siano state previste a monte misure adeguate alla sua mitigazione, per l'assenza delle quali sono previste sanzioni fino a 10 milioni di euro.

Nonostante tutte le problematiche ed i conseguenti rischi connessi per la protezione dei dati personali dei soggetti interessati, non bisogna arrestare il processo di sviluppo dei diversi **nuovi modus operandi** dell'attività lavorativa nell'era digitale, ma si consiglia semplicemente di attuare le giuste misure di sicurezza caso per caso.

Ogni singola scuola nel "Quaderno bianco ad anelli" dedicato alla Privacy ha:

- la **Valutazione d'impatto** (scheda a colori nella terza copertina trasparente o Cap. 6 denominata Valutazione d'Impatto) così come disposta nell'ultimo **Audit/Revisione in presenza** e redatta ovviamente prima della didattica a distanza forzata dalle emergenze,
- e **L'allegato Misure Di Sicurezza** che identifica in modo netto lo stato dell'arte delle misure informatiche e organizzative dell'Ente attraverso l'apposizione di C. per misure conformi e N.C. per non conformità insieme ovviamente alle raccomandazioni del D.P.O. per superarle nel caso in cui fossero state riscontrate.

In conclusione, la Valutazione d'Impatto insieme all'allegato Misure Di Sicurezza verrà aggiornata a seguito di ogni Revisione/Audit che terremo in queste settimane, così che andremo a prevedere e catalogare anche le peculiarità per un Impatto negativo e/o positivo della didattica a distanza nella quotidianità, così come l'impatto dello smart working sul lavoratore dipendente.

2. Nota istituzionale del Presidente del Garante

Nell'intento di fornire a scuole, atenei, studenti e famiglie indicazioni utili a un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici, **il Garante per la privacy ha approvato uno specifico atto di indirizzo** che individua le implicazioni più importanti dell'attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali.

Nella lettera inviata al Ministro dell'Istruzione, al Ministro dell'Università e della ricerca e al Ministro per le pari opportunità e la famiglia per illustrare gli obiettivi del provvedimento, il **Presidente dell'Autorità Garante, Antonello Soro**, ha ricordato che:

- "il contesto emergenziale in cui versa il Paese ha imposto alle istituzioni scolastiche e universitarie, nonché alle famiglie stesse, l'esigenza di proseguire l'attività didattica con modalità innovative, ricorrendo alle innumerevoli risorse offerte dalle nuove tecnologie. **È una soluzione estremamente importante per garantire la continuità didattica**".

E tuttavia, ha sottolineato Soro:

- "le straordinarie potenzialità del digitale - rivelatesi soprattutto in questo frangente indispensabili per consentire l'esercizio di diritti e libertà con modalità e forme nuove - **NON** devono indurci a **sottovalutare anche i rischi**, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di funzionamento".
- "Considerando che, spesso, per i minori che accedono a tali piattaforme si tratta delle **prime esperienze** (se non addirittura della prima) di utilizzo di simili spazi virtuali, è evidente come anche quest'attività vada svolta con la **dovuta consapevolezza**, anche sulla base delle indicazioni fornite a livello centrale".

2.a Nessun bisogno di consenso

Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza **NON** devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è **riconcucibile alle funzioni istituzionalmente** assegnate a scuole e atenei.

2.b Scelta e regolamentazione degli strumenti di didattica a distanza

NON È NECESSARIA LA VALUTAZIONE DI IMPATTO, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, **NON PRESENTA ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi**.

Ad esempio:

- non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti.

2.c Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme

Se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, **il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico.**

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza.

2.d Limitazione delle finalità del trattamento dei dati

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell'università dovrà limitarsi a quanto **STRETTAMENTE** necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della **didattica on line** e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.

2.e Correttezza e trasparenza nell'uso dati

Per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie **devono informare gli interessati** (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato

Bergamo, 30/01/2020

Cordialmente

Dott. Massimo Zampetti
Data Protection Officer